



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Mirco Lombardi	Presidente
- Dott. Dario Colasanti	Giudice
- Dott. Edmondo Tota	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato dalla **IMATEX S.R.L.** (cod. fisc. / p.iva: 00202080131), con sede in Nibionno (LC), via Volta, 1/bis, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tagliabue e dall'avv. Giuseppe Del Campo;

premesse

- che con decreto del Tribunale del 30 maggio 2023 è stato concesso alla ricorrente, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per il deposito della domanda concordataria, poi prorogato di altri 60 giorni per giustificati motivi in assenza di domande di liquidazione giudiziale;
 - che la domanda, la proposta e il piano con la relativa attestazione sono stati depositati nel termine indicato del 20 settembre 2023;
 - che con decreto del 5 ottobre 2023 il Tribunale, avendo ravvisato alcuni profili di inammissibilità della domanda, ha chiesto di integrare e modificare il piano e la proposta, nonché di integrare l'attestazione, assegnando alla ricorrente il termine di 15 giorni per adempiere;
 - che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione come prescritto dal Tribunale, depositando una proposta modificata, con la relativa attestazione, in data 20 ottobre 2023;
- visto il parere dei Commissari giudiziali;

considerato

- che il piano di concordato, articolato in un orizzonte temporale di sei anni (2024-2029), indica un fabbisogno stimato nell'importo di 4,8 milioni di euro che si prevede sarà soddisfatto (i) dall'importo dei canoni di affitto di azienda della Società proponente versati dalla affittuaria Imatex 23 s.r.l. e maturati sino alla vendita dell'azienda; (ii) dalle risorse che deriveranno dalla vendita dell'azienda in esercizio all'offerente Imatex 23 s.r.l. nella misura, con le modalità e le tempistiche previste nell'offerta irrevocabile della medesima Imatex 23 (complessivi €2.500.000,00, di cui: €1.500.000,00 a titolo di corrispettivo, da versarsi in parte mediante accollo dei debiti verso i dipendenti trasferiti, ed €1.000.000,00, quale plusvalore per la continuità aziendale, apporto quest'ultimo condizionato dell'omologa del concordato); (iii) dal ricavato delle vendite, effettuate in un contesto di continuità aziendale, delle rimanenze di

magazzino, composto da materie prime, filati e semilavorati appositamente realizzati per i clienti Imatex;

(iv) dall'apporto di finanza esterna per 1 milione di euro da parte della società controllante Luna s.r.l.;

- che il passivo concorsuale, indicato dalla proponente nell'importo di 11.654.667 euro, è costituito per 6.262.656 euro da debiti privilegiati e per 5.392.011 euro da debiti chirografari, a cui si aggiunge, secondo le indicazioni contenute nella proposta, un passivo prededucibile dell'importo di 1.340.899,80 euro (di cui 840.899 euro per compensi dei professionisti e per spese di procedura);
- che la proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., la soddisfazione degli altri creditori privilegiati, inclusi gli enti previdenziali e l'erario, in una misura compresa tra il 30% e il 20%, nonché il pagamento dei creditori chirografari, inclusi i creditori privilegiati per la parte degradata al chirografo, nella misura dell'11,6%;
- la proposta prevede altresì, ai sensi dell'art. 86 CCII, per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del cod. civ. una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione;

esaminate

- le attestazioni ex artt. 84, comma 5, 87 comma 3° e 88 comma 2° CCII;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che il centro degli interessi principali, rilevante ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, deve essere individuato in Nibionno (LC) e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal rappresentante legale della Società ed è stato depositato il verbale e la documentazione del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 120 bis comma 1° CCII;
- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII;
- che le attestazioni del professionista indipendente siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte dei Commissari giudiziali;
- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la Società proponente, che svolge attività commerciale ed indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2, comma 1°, lett. d), CCII, si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo;
- che il concordato proposto ai creditori si configura come concordato in continuità aziendale indiretta alla stregua della definizione dell'art. 84, commi 2 e 3, CCII;
- che il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografi, originariamente tali o degradati al chirografo per incapacienza, avvenga mediante l'impiego del surplus concordatario nel rispetto della regola di cui all'art. 84, comma 6, CCII;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino le previsioni degli artt. 85, 88 e 109, comma 5°, CCII;
- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47, comma 1°, CCII né dal punto di vista delle formalità di rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali;
- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, possa, allo stato, essere determinato, in circa euro 200.000,00;

considerato altresì

- che l'alienazione dell'azienda in funzionamento della IMATEX, concessa transitoriamente in affitto alla Imatex 23 s.r.l. con atto del 16 maggio 2023, costituisce la base fondamentale del piano concordatario;
- che nel termine (2 ottobre 2023) indicato dal Tribunale con decreto del 1° agosto 2023, pronunciato ai sensi degli artt. 46 e 91 CCII, non sono pervenute ai Commissari giudiziali manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'azienda della IMATEX, ulteriori rispetto all'offerta di acquisto, con scadenza 30 ottobre 2023, presentata dalla affittuaria il 27 luglio 2023;
- che le risorse finanziarie occorrenti per l'acquisto dell'azienda da parte della Imatex 23, in base agli accordi raggiunti con i soci della affittuaria, saranno fornite dalla Rino Mastrotto Group s.p.a. che si è impegnata ad acquistare una partecipazione dell'80% nella Imatex 23;
- che, in considerazione della solidità dell'investitore Rino Mastrotto Group s.p.a. e dell'esigenza di salvaguardare i lavoratori della IMATEX, può pertanto autorizzarsi la vendita immediata dell'azienda all'unico offerente Imatex 23 s.r.l. alle condizioni previste dall'offerta irrevocabile d'acquisto del 27 luglio 2023 come modificate con scrittura del 16 ottobre 2023;
- che alla luce delle informazioni fornite con l'integrazione del 20 ottobre 2023 e tenuto conto che la Tintoria di Cremella s.p.a. in data 12 ottobre 2023 ha presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la ricorrente può altresì essere autorizzata a votare nell'assemblea straordinaria della società partecipata, la trasformazione della stessa in s.r.l. e la messa in liquidazione della società, nonché la nomina del liquidatore nella persona della Signora Maria Giulia Fumagalli;
- che, data l'apertura della procedura di concordato, può essere disposta la proroga delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 54, comma 2, fino al termine delle operazioni di voto, non essendo ravvisabile alcun ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'apertura della procedura di concordato preventivo proposta dalla **IMATEX S.R.L.** (cod. fisc. / p.iva: 00202080131), con sede in Nibionno (LC), via Volta, 1/bis;

AUTORIZZA

gli amministratori della IMATEX S..RL. a procedere alla vendita immediata dell'azienda della proponente all'offerente Imatex 23 s.r.l. alle condizioni previste dall'offerta irrevocabile d'acquisto del 27 luglio 2023 come modificate con scrittura del 16 ottobre 2023;

AUTORIZZA

la Società ricorrente a votare nell'assemblea straordinaria dei soci della società partecipata "Tintoria di Cremella s.p.a.", la trasformazione della stessa in s.r.l. e la messa in liquidazione della società, nonché la nomina del liquidatore nella persona della Signora Maria Giulia Fumagalli;

DISPONE

la proroga delle misure protettive, concesse ai sensi dell'art. 54 comma 2, CCII, fino al **1 aprile 2024**;

DELEGA

alla procedura il Dott. Edmondo Tota;

CONFERMA

come Commissari Giudiziali il dott. Massimo Balconi e la dott.ssa Sonia Mora;

DISPONE

ai sensi dell'art. 47 comma 2° lett. c), quanto segue:

- l'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dai Commissari Giudiziali con apposita comunicazione;
- eventuali contestazioni relative al credito proprio o altrui, come indicato nella proposta concordataria o nella relazione dei Commissari giudiziali, potranno essere formulate, discusse nel contraddittorio con la società debitrice e gli altri creditori e decise dal GD, in apposita udienza virtuale in data **29 febbraio 2024** alle **ore 12.00**, le cui modalità tecnico-organizzative saranno comunicate dai Commissari Giudiziali dopo aver individuato la piattaforma telematica più idonea;
- la data iniziale per l'espressione del diritto di voto è fissata dal giorno **1 marzo 2024**;
- la data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno **1 aprile 2024** compreso;
- i Commissari giudiziali comunicheranno ai creditori il presente provvedimento entro il **23 novembre 2023**;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 40.000, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale

depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che i Commissari Giudiziali provvedano agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura dei Commissari giudiziali, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

Il Giudice relatore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Mirco Lombardi